



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal comma 1quinquies dell'articolo 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

Rep. 234/ESR del 26 novembre 2009


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente disposizioni in materia di determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1quinquies dell'articolo 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le Regioni e le Province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle Regioni e nelle Province autonome;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta disposizione di legge, con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo la





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.

RILEVATO che, ai sensi del più volte richiamato articolo 8- *sexies*, comma 5, le tariffe massime in parola sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale e gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alla tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

VISTA la nota in data 9 aprile 2009, con la quale il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, lo schema di decreto indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 22 aprile 2009 con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che incontri tecnici convocati al riguardo sono stati ripetutamente differiti a seguito di espresse, reiterate richieste avanzate in tal senso dalle Regioni e Province autonome, motivate dall'esigenza di condurre ulteriori approfondimenti tecnici e politici al riguardo;

RILEVATO, che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, si è registrata la mancata intesa con inizio del decorso del termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che un incontro tecnico convocato per il giorno 16 novembre 2009 è stato differito al 20 novembre 2009 su espressa richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

RILEVATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 novembre 2009, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fatto presente che sono in corso da parte di un apposito gruppo di lavoro operante presso quel Ministero approfondimenti tecnici in merito alla materia di cui trattasi e che i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, pertanto, hanno ribadito il parere tecnico sfavorevole sullo schema di decreto di cui trattasi diramato con l'anzidetta nota del 22 aprile 2009;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste dal predetto articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per il perfezionamento dell'Intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ha assunto l'impegno di continuare il confronto tecnico con le Regioni e le Province autonome e che quest'ultime hanno preso atto di tale volontà;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto